

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

il Sindaco
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 Sellero (Bs)

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 8
DEL 31/03/2021**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito www.comune.sellero.bs.it in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 15/04/2021 al 30/04/2021.

Sellero, 15/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 19:00, in modalità videoconferenza e presso la sala Polifunzionale in Loc. Fornaci del Comune di Sellero, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello risultano:

1	BRESSANELLI GIAMPIERO	Presente
2	ODELLI AGOSTINA ANGELA	Presente
3	GAZZOLI ANGELO CELESTE	Presente
4	GELMINI MIRKO	Presente
5	BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI	Presente
6	MAFFEIS GIOVANNI	Presente
7	MORGANI DIEGO	Presente
8	BALOTTI BASILIO ACHILLE	Presente
9	PELUCETTI MATTIA	Presente
10	MATTI NADIA	Presente
11	COMINELLI CLAUDIO	Presente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 15/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano gli Assessori Esterni POGNA MIRKO. Ricontrata la validità della seduta al numero degli intervenuti, il Sindaco Giampiero Bressanelli, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 8 DEL 31/03/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.

Illustra l'argomento il Sindaco esponendo la proposta dell'amministrazione Comunale di proporre per l'anno 2021 la medesima aliquota IRPEF dell'anno 2020.

Interviene il consigliere Capogruppo di minoranza Peluchetti Mattia il quale rende la seguente dichiarazione:

voto favorevole essendo state mantenute invariate le aliquote dello scorso anno e tenuto conto che lo scorso anno è stato espresso voto favorevole.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e del Consigliere di Minoranza Peluchetti Mattia

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 03 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». - (20A06109)" - (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
- ORDINANZA del Ministro della salute del 04 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06144)" - (G.U. Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020);
- ORDINANZA del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656)" - (GU Serie Generale n. 296 del 28 novembre 2020);
- ORDINANZA del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)" - (G.U. Serie Generale, n. 308 del 12 dicembre 2020);
- DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184)" - (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020)
- DECRETO-LEGGE del 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)" - (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);

- DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)” - (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021);
- ORDINANZA Ministero della Salute del 08 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00119)” - (G.U. Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2021);
- DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)” - (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221)” - (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2);
- ORDINANZA del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00225)” - (G.U. Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2021);
- ORDINANZA del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia. (21A00403)” - (G.U. Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2021);
- ORDINANZA del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. (21A00536)” - (G.U. Serie Generale, n. 25 del 31 gennaio 2021);
- ORDINANZA della Regione Lombardia del 23 febbraio 2021 n. 705 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (Bg) e Soncino (Cr). ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02 MARZO 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.» - (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

- DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040)” – (GU n.62 del 13-03-2021);
- ORDINANZA del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)” - (GU n.62 del 13-3-2021);

Preso atto che il Comune di Sellero si trova in Regione Lombardia e che quest'ultima è risultata collocata dall'ordinanza sopraccitata fra in “**zona rossa**”, per la quale si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 disposte dall'art. 3 del DPCM del 3 novembre;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 14/04/2020 ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19» riguardante lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio in modalità di video conferenza;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di

pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,20%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 33.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli depositati agli atti ed espresso ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2021, composto da 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 3. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 33.000,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
 4. DI DARE ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 5. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.